

«Supermulte in treno e la caccia al biglietto»

Da settembre, come sappiamo, sono in vigore le nuove, salatissime sanzioni, per coloro che viaggiano senza biglietto o senza averlo timbrato. Circa un mese di tolleranza e dal 1° di novembre tolleranza zero. Già in passato abbiamo più volte rilevato la crescente difficoltà di acquistare il titolo di viaggio, causata da: 1) Chiusura delle biglietterie; 2) Quando esse sono ancora funzionanti, orari ridotti a poche ore giornaliere; 3) Distributori automatici di biglietti limitati nelle funzioni, di non facile utilizzo e spesso non perfettamente funzionanti o peggio, più spesso, completamente fuori uso; 4) Punti vendita non sempre presenti vicino alla stazione e, quando presenti, aventi orari di apertura fortemente limitati (effettuano gli orari dei negozi).

Abbiamo chiesto che si potesse tornare a fare il biglietto in treno perché è obiettivamente impossibile prevedere con esattezza quando si avrà bisogno di usare il treno, pendolari a parte, e di quanti chilometri sarà il viaggio (diversamente dalle tariffe dei bus, molto più omogenee). Condizioni ingiustificatamente gravose che Trenitalia ha adottato in tema di sanzioni per chi viaggia senza biglietto o con biglietto non valido, perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Ecco cosa dice la legge all'articolo in questione: art.3. Abuso di posizione dominante. 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il pro-

gresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Per concludere nella speranza che in questa nostra presa di posizione segua ben presto quella delle Associazioni dei consumatori, iscritte nella Carta dei Servizi di Trenitalia, per l'avvio di un serio tavolo di lavoro con le parti interessate allo scopo di risolvere concretamente le difficoltà evidenziate per i passeggeri, adottando misure volte in primis a ristabilire la possibilità per tutti di acquistare facilmente i titoli di viaggio, dato che si è visto come moltissime delle sanzioni elevate dipendano non già dalla volontà di non pagare da parte degli utenti, ma dalla oggettiva impossibilità di procurarsi il biglietto stante la scarsità di punti vendita aperti, cosa particolarmente grave in un territorio a vocazione turistica come l'Italia, e come la Sicilia in particolare imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Chiediamo pertanto all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di inibire a Trenitalia ogni ulteriore utilizzazione delle stesse e disporre nei confronti della stessa Trenitalia l'adozione di ogni ulteriore misura idonea ad eliminare gli effetti lesivi di tali sanzioni nei confronti di un'utenza corretta e che ha scelto un mezzo ecologico per eccellenza per i propri spostamenti.

GIOSUÈ MALAPONTI
Comitato Pendolari Me-Ct-Sr